

Riforma del mercato elettrico: cosa dice il decreto

Pubblichiamo uno schema con i punti principali: comunità energetiche, consumatori e batterie al centro dell'attenzione.

L'11 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il [Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 210](#) recante l'attuazione della [Direttiva UE 2019/944](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'Energia Elettrica e che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del:

- [Regolamento UE 943/2019](#) sul mercato interno dell'energia elettrica
- [Regolamento UE 941/2019](#) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica.

Il decreto legislativo si colloca nel quadro delle politiche dell'Unione Europea che fanno parte del *Clean Energy Package*, il pacchetto normativo della Commissione Europea volto a facilitare il perseguimento in materia di:

- riduzione emissioni di gas serra (in coerenza con gli impegni poi assunti alla conferenza di Parigi sul clima)
- sviluppo delle fonti rinnovabili
- promozione dell'efficienza energetica
- sviluppo delle interconnessioni elettriche, assicurando mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale degli investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento.

Il decreto legislativo entrerà in vigore il 26 dicembre 2021.

Articoli decreto	Direttiva EU 2019/944	Settore	Contenuto	Impatto
Art. 1 - 4	Art. 1 - 3	Retail	Ribadiscono i principi generali di organizzazione del mercato dell'energia elettrica: trasparenza dei prezzi - libertà di scegliere il proprio fornitore - protezione dei clienti vulnerabili - obbligo in capo a soggetti provenienti da paesi terzi che partecipano ai mercati dell'energia elettrica di rispettare il diritto nazionale e dell'Unione	I principi generali trattati, regolano già il funzionamento del mercato dell'energia elettrica
Art. 5 - 10	Art. 4, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21	Retail	Ribadiscono quelli che sono i diritti dei consumatori nei confronti delle imprese che operano nel settore elettrico in materia di: - bollette e fatturazione - sistemi di misurazione intelligenti - strumenti che consentono il confronto tra le offerte	Vengono rafforzati quei principi che trovano già applicazione attraverso la regolazione dell'ARERA ma non sono presenti in norma primaria
Art. 11	Art. 5, 9, 28, 29	Retail	Introduce una specifica disciplina per la protezione dei clienti finali vulnerabili, rafforzandone i diritti, con particolare riguardo alle condizioni economiche delle offerte da parte delle imprese fornitrici e alla trasparenza dei prezzi che si formano sui mercati; Si prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio istituzionale per il monitoraggio del fenomeno della povertà energetica.	Vengono rafforzati i diritti delle categorie dei consumatori più fragili. Le disposizioni impattano sulle modalità di offerta e di partecipazione ai mercati di queste categorie di consumatori
Art. 12	Art. 13, 17	Autoconsumo	Definisce principi e criteri in materia di contratti di aggregazione e gestione attiva della domanda	Rafforza il quadro dei diritti dei consumatori integrando le disposizioni anche in materia di contratti di aggregazione
Art. 13		Mercato all'ingrosso	Prevede il graduale passaggio del meccanismo del prezzo unico nazionale (PUN) pagato da tutti i consumatori al prezzo zonale	Incide sulle regole di funzionamento del mercato dell'energia elettrica. Maggiori opportunità potrebbero riguardare la gestione attiva della domanda e l'efficientamento dei consumi per rispondere alla maggiore dinamicità dei prezzi di mercato
Art. 14	Art. 15, 16	Autoconsumo	Viene definito un quadro di regole abilitanti per i clienti attivi, in forma singola o aggregata e per la costituzione delle comunità energetiche. Adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento valorizzando i benefici dell'autoconsumo anche per la fornitura dei servizi ancillari.	La definizione di un quadro regolatorio più preciso potrebbe favorire nuovi investimenti grazie alla possibilità di nuove configurazioni ed alla fornitura di nuovi servizi ancillari

Articoli decreto	Direttiva EU 2019/944	Settore	Contenuto	Impatto
Art. 15	Art. 6, 7	Autoconsumo	Sancisce il diritto dei clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunità energetica, di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche. La costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare un collegamento privato tra gli i clienti e un'unità di produzione dell'energia elettrica, finale può essere prevista solo in caso di rifiuto della connessione da parte del TSO o del DSO	Ribadisce principi che già trovano attuazione nello schema di funzionamento del mercato dell'energia elettrica. Circa la possibilità di rerealizzare linee elettriche private, si tratta di una casistica residuale. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica può rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria
Art.16		Autoconsumo	Norma volta a semplificare e a fornire un quadro regolatorio più omogeneo circa le configurazioni di autoconsumo	L'autorità deve aggiornare l'attuale disciplina al fine di promuovere una semplificazione ed una razionalizzazione delle diverse configurazioni fermo restando il principio secondo il quale gli oneri di sistema vengono applicati sollo alla parte di energia prelevata dalla rete.
Art. 17	Art. 38	Autoconsumo	Propone il superamento dell'assetto vigente consentendo la realizzazion di nuovi Sistemi Semplici di Distribuzione e Consumo (SDC) definiti come sistemi per la distribuzione di energia elettrica all' interno di siti industriali e commerciali. E' prevista la facoltà di sviluppare e gestire punti di ricarica di veicoli elettrici e di realizzare e gestire sistemi di stoccaggio	Tale disposizione potrebbe incentivare la realizzazione di sistemi di ricarica per i veicoli elettrici e di impianti di stoccaggio all'interno di aree e siti industriali
Art. 18		Dispacciamento	La norma prevede: - TSO definisca il fabbisogno di capacità di stoccaggio - un meccanismo di contrattualizzazione a lungo termine per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio	Le disposizioi introdotte promuovono gli investimenti di nuova capacità di stoccaggio funzionali all' integrazione delle fonti rinnovabili. Incertezze permangono nel punto in cui è esplicitato che ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, l'operatore che si aggiudica l'asta, deve "rendere la propria capacità a soggetti terzi" (comma 3)
Art. 19	Art. 36, 54	Dispacciamento	In deroga al divieto generale, è prevista per i gestori della rete di trasmissione elettrica e della rete di distribuzione di realizzare e gestire sistemi di stoccaggio solo se questi sono funzionali alla sicurezza ed alla stabilità delle reti elettriche	La norma è volta a limitare la possibilità di realizzazione e gestione di impianti da parte dei gestori di rete in virtù degli obblighi di separazione delle attività della filiera del settore energetico
Art. 20	Art. 9	Sicurezza energetica	Vengono introdotte nuove nuove norme in materia di obblighi di servizio pubblico a carico degli impianti di generazione elettrica in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema	A fronte dei nuovi obblighi a carico degli impianti di generazione elettrica potrebbe esserci un impatto sulle tariffe applicate agli utenti del sistema elettrico
Art. 21		Sicurezza energetica	Disciplina la predisposizione dei piani di preparazione ai rischi da parte del Ministero della transizione ecologica in attuazione di quanto previsto dal Regolamento 941/2019. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale e definisce, previa consultazione pubblica, il Piano di preparazione ai rischi, avvalendosi del Gestore della rete di trasmissione nazionale	
Art. 22	Art. 40, 41, 42, 51, 52, 53	Trasmissione	Aggiorna l'elenco dei compiti e degli obblighi del TSO relativamente a: non discriminazione degli utenti nell'accesso alla rete e ai servizi, obblighi di riservatezza, procedure di approvvigionamento dei servizi per la sicurezza, procedure di certificazione del gestore, cooperazione con i gestori di rete degli altri Paesi europei	Vengono ribaditi alcuni dei principi già vigenti tra i quali il coordinamento con i DSO al fine di assicurare l'uso ottimale delle risorse e il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema elettrico TSO non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione, compresi i sistemi di accumulo, in ragione di eventuali limitazioni della capacità di rete disponibile o di costi supplementari
Art. 23	Art. 31 - 35	Distribuzione	Introduce nuove funzioni per i gestori della rete di distribuzione: - maggior coordinamento con i TSO al fine di ampliare la platea di soggetti che possono partecipare al mercato dei servizi ancillari a al mercato del bilanciamento - acquisizione di servizi di flessibilità per la gestione della rete di competenza - predisposizione dei piani di sviluppo della rete finalizzato ad individuare il fabbisogno di servizi di flessibilità e degli investimenti necessari per collegare nuova capacità produttiva inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. E' previsto inoltre che i DSO nei tratti di rete di loro competenza assegnano i punti di ricarica, in base al fabbisogno, attraverso aste pubbliche concorrenziali non discriminatorie	Vengono definite le misure necessarie per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei DSO in funzioni delle sempre maggiori esigenze di flessibilità e di integrazione del mercato elettrico in ottica anche della modifica della disciplina del dispacciamento. Aspetto più rilevante è quello che riguarda l'assegnazione dei punti di ricarica tramite aste concorrenziali che potrebbe incentivare investimenti in tale settore
Art. 24-25	Art. 58 - 63	Autorità di Regolazione (ARERA)	Aggiornano le funzioni dell'Autorità di Regolazione in relazione ai nuovi adempimenti previsti dalla direttiva UE n. 2019/944. Tali obiettivi prevedono: lo sviluppo di mercati regionali transfrontalieri concorrenziali funzionanti all'interno dell'Unione europea; la rimozione delle restrizioni sugli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri; lo sviluppo di adeguata capacità di trasmissione transfrontaliera; l'ipotesi di adeguati incentivi ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica per migliorare l'efficienza energetica; il monitoraggio delle prestazioni dei TSO e dei DSO in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili	Tali nuove disposizioni sono omogenee alle attività già svolte dall'ARERA

Fonte: elaborazioni REF-E